



COMUNE DI OLZAI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 Del: 31/03/2017

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario, tariffe e scadenze TARI anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **TRENTUNO**, del mese di **MARZO**, alle ore **19.10** nella sala delle adunanze di questo Comune. si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, in **sessione ordinaria** ed in **prima convocazione** alla presenza dei Signori:

Presente

1	ESTER SATTA	PRESIDENTE	S
2	MICHELANGELO CARTA	CONSIGLIERE	S
3	ANTONIO LODDO	CONSIGLIERE	S
4	GIOVANNI ANDREA MARCELLO	CONSIGLIERE	S
5	CLAUDIA MELONI	CONSIGLIERE	S
6	GIOVANNI MARIA MORISANO	CONSIGLIERE	S
7	GIANPIERA MORO	CONSIGLIERE	S
8	FRANCESCO NOLI	CONSIGLIERE	S
9	IVAN PISCOPO	CONSIGLIERE	S
10	RAIMONDA SANNA	CONSIGLIERE	N
11	LUCIANA SIOTTO	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 10 N = Assenti n. 1

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale, presiede **ESTER SATTA** nella sua qualità di Presidente, invitando gli intervenuti a decidere in ordine all'oggetto su indicato.

PARTECIPA con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale

MATTU D.SSA ANTONINA

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, in **seduta pubblica**, premettendo che, sulla proposta della presente Deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato, in relazione alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000);
- il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 09/09/2014 il quale all'articolo 46 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto lo schema di bilancio di previsione approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr.19 del 16.03.2017, immediatamente eseguibile;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 pari ad Euro 100.561,29, così ripartiti:

COSTI FISSI € 49.939,40

COSTI VARIABILI € 50.621,89

Tenuto conto che il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata mediante l'Unione dei Comuni Barbagia per la parte relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e che il Comune di Olzai gestisce l'attività di spazzamento strade e gestione amministrativo-contabile del tributo;

Dato atto che:

- il piano finanziario per l'applicazione della Tari è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art.8 del D.P.R. 158/99;
- che la normativa impone l'obbligo di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio afferenti il servizio di igiene urbana;

Ritenuto quindi di approvare il Piano Finanziario, allegato "A" al presente provvedimento;

Ritenuto inoltre necessario provvedere ad approvare le tariffe per l'applicazione della Tari anno 2017, allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.04.2016 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire con la presente deliberazione che il versamento della Tari per l'anno 2017 avvenga in numero 4 rate secondo le scadenze di seguito indicate:

- 1^rata acconto: 30 settembre 2017;
- 2^rata acconto: 31 ottobre 2017;
- 3^rata acconto: 30 novembre 2017;
- 4^rata saldo : 31 dicembre 2017.

Sarà possibile il pagamento delle rate in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della 3^rata di acconto e quindi entro il 30 novembre 2017.**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data

30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017; **Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Presenti e votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 8 (tutti i Consiglieri del gruppo di maggioranza)

Voti contrari: n. 2 (Marcello e Carta, Consiglieri del gruppo di minoranza).

Visto l'esito delle votazioni,

DELIBERA

1) **di approvare** per l'anno 2017 il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

2) **di approvare** di conseguenza, in conformità al piano finanziario di cui sopra, le tariffe della TARI per l'anno 2017 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale e di seguito riportate;

UTENZE DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)		
Nr. Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,67363	82,15114
2	0,79039	106,20969
3	0,89817	132,02862
4	0,97002	161,36832
5	0,99697	212,71278
6 o più	0,98799	249,38740

UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)			
Categori a	Attività	Quota	
		Fissa (€/mq/anno)	Variab. (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,37642	0,37984
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,60590	0,61435
3	Stabilimenti balneari	0,70436	0,72667
4	Esposizioni, autosaloni	0,66649	0,67339
5	Alberghi con ristorante	0,76495	0,77820
6	Alberghi senza ristorante	0,64377	0,65592
7	Case di cura e riposo	0,67406	0,68125
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,93131	2,00532
9	Banche ed istituti di credito	1,65714	1,63430
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ecc..	0,71193	0,71968
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,15121	1,16511
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, ecc..	0,84523	0,85925
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,68921	0,69697
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,31052	0,31617
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,93157	0,94065
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,19586	4,25693

17	Bar, caffè, pasticceria	1,99493	2,01763
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari, ecc..	0,63438	0,64296
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,95429	0,96510
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,25751	0,26202
21	Discoteche, night-club	0,77252	0,78169


3) **di quantificare** in € 100.561,29 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;


4) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).


Infine il Consiglio Comunale,

delibera

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, vista l'urgenza e con separata votazione resa per alzata di mano, riportante voti favorevoli 8 e contrari 2 (Marcello e Carta, consiglieri del gruppo di minoranza), ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267.








Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to ESTER SATTA _____	IL SEGRETARIO F.to MATTU D.SSA ANTONINA _____
---	--

PUBBLICAZIONE ex art. 124 del D.Lgs. 267/2000:

Io sottoscritta, ATTESTO che la presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune
dal giorno _____ al giorno _____ per 15 giorni consecutivi
Attesto altresì che la presente è inserita nel Repertorio degli Atti Pubblicati all'Albo Pretorio con referto
n. _____ del _____.

Olzai, li _____



Il Segretario Comunale


F.to

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- poichè dichiarata _____ ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000


Olzai, li _____



Il Segretario Comunale

F.to


Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'articolo 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000



Il Responsabile del Servizio

F.to ESTER SATTA

Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'articolo 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000



Il Responsabile del Servizio

F.to SEDDA ALESSANDRA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Olzai, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

